CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

(iscr. 115 Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia)

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Art. 1) DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento:

- per "Organismo di Mediazione", o semplicemente "Organismo", si intende l'Ente del sistema camerale, iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per "Responsabile dell'organismo" si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell'ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente;
- per "Segreteria" si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo.
- per "D.M. 150/2023" si intende il decreto 24 ottobre 2023 n. 150 del Ministero della Giustizia, pubblicato in G.U. serie generale n. 255 del 31 ottobre 2023.

Art.2) AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti sui diritti disponibili, tra due o più soggetti, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
2. La mediazione può svolgersi anche in modalità telematica.
3. Il presente regolamento si applica alle procedure di mediazione gestite dall'Organismo, salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 3) LA SEGRETERIA

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.
2. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione e assicura adeguate modalità di conservazione e condizioni di riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti.
3. I documenti depositati si intendono a disposizione di tutte le parti, salvo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.
4. La Segreteria:
verifica la completezza della domanda di mediazione;
verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione;
cura le comunicazioni alle parti;
su richiesta di parte, attesta altresì per iscritto l'avvenuto deposito della domanda e l'avvenuta chiusura del procedimento a seguito del verbale redatto dal Mediatore.
5. Il Responsabile dell'Organismo:
- può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire nel procedimento o, salvo diversa concorde volontà delle parti, qualora siano decorsi sei mesi dal deposito della domanda a seguito del verbale redatto dal Mediatore.
- può dichiarare concluso il procedimento, con una semplice attestazione, dandone notizia alle parti ove vi sia il rifiuto espresso della parte invitata ad aderire alla mediazione e la parte istante non abbia richiesto, per iscritto, lo svolgimento del primo incontro e la redazione del verbale per mancata comparizione. La presente disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 co.1-bis del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i.

Art.4) IL MEDIATORE

1. Il mediatore non decide la controversia ma illustra alle parti la funzione, i vantaggi e le modalità di svolgimento della mediazione e assiste le stesse nella ricerca di una soluzione sostenibile per la composizione della controversia, mediante il raggiungimento di un accordo bonario che sia possibilmente di mutua soddisfazione.

2. Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi, nel rispetto della normativa vigente e degli standards definiti dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio e di quanto previsto dal presente Regolamento.

3. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza desunta anche dal titolo di studio conseguito, rotazione, disponibilità ed esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

4. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico (All. A), che va considerato parte integrante del presente Regolamento.

5. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive e consegna alla Segreteria l'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità (All. B).

6. Il mediatore esegue personalmente la sua prestazione e corrisponde tempestivamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.

7. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

8. Il mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i. e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

9. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che supporti il mediatore nell'esercizio della sua funzione, senza ulteriori spese a carico delle parti.

10. Ciascuna parte può chiedere al Responsabile dell'Organismo, per giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Qualora la mediazione sia svolta dal Responsabile dell'Organismo, competente a decidere circa l'eventuale sostituzione del Mediatore sarà il mediatore più anziano presente nell'elenco dei Mediatori dell'Organismo.

11. L'elenco dei mediatori è consultabile sul sito della CCIAAA Venezia Giulia nella sezione dedicata alla mediazione.

Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI

1. Presso il servizio di mediazione della camera di Commercio devono essere conservati, per ciascun mediatore, i fascicoli contenenti il *curriculum* dettagliato del professionista, gli attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, le schede di valutazione del suo operato.
2. Il Responsabile dell'Organismo di mediazione provvede a raggruppare per categorie i mediatori iscritti nell'elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale.
3. Il Responsabile dell'Organismo, valutato il *curriculum* professionale del mediatore (titolo di studio, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione) e l'oggetto della mediazione, individua in prima istanza una terna di mediatori. Il Responsabile procede quindi ad un ulteriore approfondimento, sulla base di un'istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura.
4. Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della rotazione.
5. Al fine di procedere all'assegnazione dell'incarico, il Responsabile verifica quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la mediazione per cui si discute.
6. Qualora il Responsabile individui per la mediazione oggetto della nomina più mediatori ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, dovrà procedere ad applicare un criterio di rotazione avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'anno sia al valore delle procedure precedentemente assegnate.
7. Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo di Mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, procederà alla nomina con provvedimento adeguatamente motivato.
8. Il Responsabile inoltre, prima di applicare il criterio della rotazione, può offrire alle parti la possibilità di effettuare una scelta congiunta su una rosa di nominativi individuati sulla base dell'applicazione dei criteri precedenti.

9. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l'organismo provvederà tempestivamente alla sua sostituzione, secondo i criteri di nomina di cui ai commi precedenti.

ART. 6) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si attiva su istanza di parte:

- quando si intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia che ha ad oggetto una delle materie previste dall'art. 5, comma 1-bis del d.lgs. 28/2010;
- quando l'esperimento del procedimento di mediazione è disposto dal giudice;
- sulla base di un'apposita clausola contrattuale o statutaria;
- in base alla volontà della parte.

2. Il procedimento si avvia attraverso il deposito di una domanda completa presso la Segreteria, secondo le modalità previste ed utilizzando gli appositi moduli, disponibili anche sul sito istituzionale della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato Venezia Giulia, sezione dedicata all'Organismo di mediazione. Nella domanda devono essere indicati:

- il nome dell'Organismo di mediazione e della sede territorialmente competente;
- le generalità ed i recapiti delle parti e degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti, allegando i documenti di identità degli stessi ed eventuali deleghe;
- l'oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia sulla base dei criteri indicati dal codice di procedura civile;
- se si tratta di una controversia per cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero di un'ipotesi di mediazione volontaria.

3. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata iscrivendola al Registro delle mediazioni presso l'Organismo. All'atto dell'iscrizione, la Segreteria emette avviso di pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione ai sensi dell'art. 28 del DM 150/2023. La parte è tenuta ad eseguire il pagamento senza indugio e, in ogni caso, entro la data di scadenza del suddetto avviso. Qualora la domanda si presenti incompleta anche di uno solo degli elementi di cui al punto 2, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente il quale non si darà

corso alla procedura. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

4. Il Responsabile dell'organismo nomina il Mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

5. L'incontro di mediazione si svolge presso una delle sedi dell'Organismo o, eventualmente, presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'organismo.

6. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'Organismo, con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione. Le parti, almeno cinque giorni prima dell'incontro, sono invitate a confermare chi sarà presente allo stesso.

7. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte che ha partecipato a tale sessione.

8. Le parti non possono effettuare comunicazioni, esibire o depositare documentazione riservata al solo mediatore, se non in occasione delle sessioni separate. Il mediatore ha cura di consegnare alla segreteria la documentazione riservata ai sensi del periodo precedente, affinché la segreteria la conservi con modalità tali da consentirne l'accesso alla sola parte depositante.

9. Il deposito della domanda costituisce accettazione del Regolamento di mediazione dell'Organismo e delle indennità di mediazione pubblicati sul sito della Camera di Commercio al momento della presentazione della domanda.

10. Qualora venisse a mancare l'abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

ART. 7) PROCEDURA DI MEDIAZIONE E PRIMO INCONTRO

1. Le parti partecipano agli incontri personalmente. Solo in presenza di giustificati motivi, tramite idonea delega sostanziale, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.

Il Mediatore può sempre chiedere alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza dandone atto a verbale.

Quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono farsi assistere da un avvocato, con spese a proprio carico, salvo eventuali benefici di legge (patrocinio a spese dello Stato).

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2. Prima che abbia luogo, il primo incontro può essere rinviato solo per eccezionali e comprovati motivi e comunque con il consenso di tutte le parti, previa verifica della disponibilità dell'Organismo.

3. Ciascuna delle parti può chiedere di svolgere uno o più incontri da remoto, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica.

4. Nelle mediazioni di cui all'art. 5 co.1 e 5-quater d.lgs. 28/2010 e s.m.i., il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

5. Il rinvio della data del primo incontro può essere richiesto solo dalle parti che abbiano provveduto a corrispondere le dovute indennità.

6. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente. Su richiesta delle parti, il mediatore può fissare incontri successivi al primo in data da concordare sempre con la Segreteria. Non sono consentite comunicazioni riservate al solo mediatore eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

7. Al primo incontro, il mediatore espone alle parti in modo esaustivo la funzione, i vantaggi e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché la stessa sia effettiva e le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

8. Il verbale del primo incontro è redatto a cura del mediatore ed è sottoscritto da tutti i partecipanti.

9. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

Al compenso del consulente tecnico provvedono direttamente le parti.

Al fine della determinazione del compenso, entro il termine concordemente indicato dalle parti, il consulente tecnico trasmette alla segreteria il preventivo di spesa, da determinare sulla base delle tariffe professionali stabilite con il DM 30 maggio 2022 per i periti e i C.T.U. nominati dal tribunale.

La segreteria provvederà alla trasmissione del preventivo alle parti.

L'effettivo conferimento dell'incarico comporta accettazione tacita del preventivo.

10. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità della sua relazione in un eventuale giudizio, anche in deroga al dovere di riservatezza, chiedendo al mediatore che ne dia atto a verbale.

ART. 8) DURATA DEL PRIMO INCONTRO

1. La Segreteria calendarizza gli incontri presso l'Organismo con una cadenza tale per cui per a ciascun primo incontro sia garantita disponibilità di almeno due ore. Tuttavia, qualora si rendesse necessaria la prosecuzione dell'incontro oltre le due ore in ragione della particolare complessità delle questioni controverse, valutato anche il numero delle parti presenti e le concrete possibilità di buon esito della mediazione, su richiesta concorde delle parti, è sempre possibile l'estensione nella medesima giornata.

ART. 9) MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

1. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica. In tali casi, tutte le parti sono tenute a munirsi dei dispositivi digitali necessari alla sottoscrizione degli atti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e di una casella di posta elettronica certificata o di un recapito certificato qualificato.

2. Fermo restando l'obbligo di formazione e sottoscrizione degli atti con le modalità prescritte dal Codice dell'amministrazione digitale, nelle mediazioni in modalità telematica le parti possono chiedere lo svolgimento degli incontri in presenza presso la sede camerale o altra sede concordemente indicata dalle parti e con il consenso del mediatore e del responsabile dell'Organismo.

3. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

4. Il Mediatore verifica che le firme siano valide ed integre, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo che lo invia alle parti e ai loro avvocati se nominati.

ART. 10) INDENNITA' E SPESE DI MEDIAZIONE

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione.
3. La Segreteria potrà chiedere il pagamento delle spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale.
4. Quando il procedimento è archiviato, la Segreteria può richiedere le spese vive per il rilascio delle copie dei documenti conservati dall'Organismo di mediazione.
5. La parte istante deve indicare nella domanda di mediazione il valore in conformità ai criteri previsti dagli artt.10 - 15 C.p.c. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
6. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore secondo i medesimi criteri sopraindicati.
7. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni del valore, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri di legge, il valore della lite è determinato dal Responsabile dell'Organismo, con atto comunicato alle parti.
8. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
9. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, secondo i criteri sopra esposti.
10. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, il Responsabile dell'Organismo determina il

valore del procedimento dandone comunicazione alle parti ai fini della corresponsione delle ulteriori spese.

11. Le spese sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

12. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione, di cui all'allegato A) al D.M. 150/2023.

13. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di accordo o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

ART. 11) IL CENTRO UNICO D'INTERESSI

1. Più soggetti rappresentanti un centro unico d'interessi sono considerati come unica parte ai fini della debenza degli oneri di mediazione.

2. Si configura un centro unico d'interessi laddove le parti sono portatrici di un interesse giuridico sostanziale astrattamente unitario tale che, rispetto all'oggetto dedotto in mediazione, non possa configurarsi una situazione di conflitto, anche solo potenziale, tra le parti medesime.

Per l'individuazione di un centro unico di interesse non si ha riguardo:

- al fatto che le parti abbiano presentato domanda / risposta unica alla mediazione;
- al fatto che siano rappresentate e/o assistite da un unico Avvocato;
- al fatto che, nello specifico procedimento, le parti abbiano assunto una posizione unitaria.

Nei casi dubbi, la questione deve essere discussa e decisa, con redazione di relativo processo verbale, nel corso del primo incontro davanti al mediatore e alla presenza del responsabile dell'Organismo.

ART. 11 BIS) RESPONSABILITÀ DELLE PARTI PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ.

1. Le spese di avvio e le spese iniziali di mediazione sono dovute e versate da ciascuna delle parti al momento della presentazione della domanda o al momento dell'adesione.

Il mancato pagamento delle indennità di cui all'art. 28 D.M. 150/2023 (indennità e spese per il primo incontro) costituisce causa ostativa alla partecipazione della parte inadempiente al primo incontro di mediazione.

2. Le parti sono solidalmente responsabili per il pagamento delle indennità dovute all'Organismo di mediazione in caso di conciliazione o per lo svolgimento degli incontri successivi al primo. L'Organismo di mediazione rilascia alle parti il verbale dell'incontro, anche in caso di mancato accordo, e l'eventuale verbale di accordo a fronte del saldo integrale delle indennità dovute dalle parti del procedimento.

3. In ogni caso, l'Organismo di mediazione provvede alla riscossione forzosa delle indennità dovute e non versate dalle parti.

ART. 12) ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore ne forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo.

Il verbale conclusivo della mediazione è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'Organismo.

2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è redatto in formato nativo digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'Organismo.

3. L'organismo di mediazione conserva copia degli atti per cinque anni dalla data della loro conclusione.

4. In ogni caso, il verbale di accordo è consegnato alle parti solo a seguito del versamento all'organismo dell'intero importo delle spese dovute, comprese le spese vive.

Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti, ivi compresa la registrazione dello stesso.

Al termine del procedimento di mediazione, le parti si impegnano a restituire alla Segreteria la scheda di valutazione debitamente compilata e sottoscritta.

ART. 13) PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.
2. In ogni caso, il mediatore è tenuto a formulare una proposta conciliativa se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
3. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. il mediatore, prima di formulare una proposta informa le parti su quali conseguenze potrebbe avere la mancata accettazione della proposta in sede giudiziaria, sulle spese di giustizia nonché sulla libera valutazione del Giudice ex art. 166 comma 2 c.p.c.
4. Il mediatore, nella formulazione della proposta, è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
5. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria.
Sempre tramite la Segreteria, le parti fanno pervenire per iscritto entro sette giorni dalla comunicazione, o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta.
In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

ART. 14) RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato. Tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro, comprese eventuali motivazioni, non può essere registrato o verbalizzato.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi le informazioni e i fatti appresi nel corso del procedimento di mediazione.
Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, ad eccezione di quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

A tal fine, i soggetti diversi dalle parti e dagli addetti alla Segreteria presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

3. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto -anche parziale - iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia il consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni.

Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti alla segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

ART. 15) DIRITTO DI ACCESSO DELLE PARTI AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

1. Fermi restando gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo precedente e in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento, ciascuna parte ha il diritto di accedere agli atti del procedimento di mediazione depositati nel corso della mediazione, ad eccezione di quelli depositati nella sessione separata ai quali è consentito l'accesso alla sola parte che li ha depositati.

2. Entro i limiti di cui al comma 1, il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta alla segreteria di prendere visione del fascicolo e/o estrarne copia. La richiesta deve pervenire dalla parte personalmente o da persona munita di delega scritta e sottoscritta dalla parte stessa.

3. L'organismo esibisce il fascicolo o rilascia le copie in formato digitale o analogico, previo rimborso da parte del richiedente delle eventuali spese vive necessarie al rilascio, senza alcun ritardo e comunque entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di accesso.

ART. 16) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

a) la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia e alle ragioni oggetto della richiesta;

b) la qualificazione della natura della controversia;

c) la forma e il contenuto del conferimento della procura sostanziale al proprio rappresentante;
d) l'indicazione del valore della controversia e l'individuazione della competenza territoriale;
e) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
f) la dichiarazione, rilasciata dalla parte contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non aver avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
g) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
h) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.

2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda, del diritto tutelato ad opera dell'istante ed in ogni caso relativamente a tutti gli adempimenti e responsabilità posti a loro carico, tutti come indicati nel presente articolo.

3. Al fine di interrompere il termine di prescrizione o decadenza, la parte può comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'Organismo di mediazione, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alla comunicazione con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

ART. 17) SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO

1. In caso di provvedimento di sospensione o di cancellazione, l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori iscritti ai propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.

2. In tali casi, la procedura di mediazione in corso può proseguire davanti ad un altro organismo del medesimo circondario al quale la parte istante può presentare apposita domanda, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cancellazione o sospensione, dandone contestuale comunicazione alle altre parti della procedura di mediazione e all'Organismo. Nella richiesta, può essere data indicazione di avvalersi dello stesso mediatore designato dall'Organismo sospeso o cancellato, purché sia inserito altresì nell'elenco dell'altro organismo individuato ai sensi del primo periodo del presente comma.

3. Se, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cancellazione o sospensione, la parte istante non presenta la domanda di cui al comma precedente, può

provvedervi la parte chiamata che abbia aderito alla mediazione entro i quindici giorni successivi.

4. L'Organismo che riceve la domanda ai sensi dei commi 2 e 3 non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.

5. L'Organismo sospeso o cancellato trasmette immediatamente gli atti fino a quel momento compiuti all'Organismo davanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

ART. 18) TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

1. Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4, n. 7, del GDPR, è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia (di seguito indicata come "Camera di commercio" o "Titolare"), con sede in piazza della Borsa n. 14, 34121 Trieste che può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica *titolaredeltrattamento@vg.camcom.it* o all'indirizzo PEC cciaa@pec.vg.camcom.it

2. La Camera di Commercio Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ha proceduto a nominare un proprio responsabile della protezione dati che può essere contattato al seguente indirizzo: *dpo@vg.camcom.it*.

3. I dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione sono trattati nel rispetto e in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i. e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

(ALLEGATO A)

CODICE ETICO PER I MEDIATORI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto.
4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza[i] e imparzialità[ii] o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità[iii]. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.
6. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
7. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
8. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
9. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
10. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.
12. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

[i] **Indipendenza** significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti.

[ii] **Imparzialità** indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

[iii] **Neutralità** si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.

(ALLEGATO B)

Organismo di Mediazione della Camera di Commercio Venezia Giulia

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA', INDIPENDENZA E NEUTRALITA'

Il/la sottoscritto/a _____

Iscritto/a nell'elenco dei mediatori dell'Organismo di Mediazione della CCIAA Venezia Giulia

nominato/a mediatore nel procedimento n. _____

tra le seguenti parti:

1 _____

e

2 _____

Nell'accettare l'incarico con conseguente impegno al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente

DICHIARA

1) di essere indipendente, neutrale e imparziale nei confronti delle parti in lite;
2) di impegnarsi a comunicare immediatamente al Responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità;
3) di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi e di incompatibilità all'assunzione dell'incarico ai sensi della normativa vigente.

Luogo e data _____

FIRMA _____

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a avuto conoscenza della informativa in materia di dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e al Regolamento UE 2016/679 nel trasmettere i propri dati all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio Venezia Giulia acconsente al loro trattamento da parte dello stesso Ente unicamente per la gestione del servizio di mediazione.
Dichiara, inoltre, di essere informato/a dei diritti conferiti indicati nella normativa in materia di trattamento dei dati personali sopra richiamati.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Venezia Giulia.

Luogo e data _____ FIRMA _____